Bur n. 168 del 27/11/2026

(Codice interno: 596730)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE n. 21447 del 12 novembre 2026

Nekta Ambiente S.r.l. Installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Noventa di Piave (VE), via Majorana 5. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Decreto n. 198 del 02.08.2022 e s.m.i. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 consistente nell'introduzione di nuove attività, integrazione di rifiuti ammissibili al trattamento, modifica delle modalità operative e del layout.

[Ambiente]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA di cui al Decreto n. 198/2022 e s.m.i., di titolarità della Nekta Ambiente S.r.l. per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Noventa di Piave (VE), via Majorana 5, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs.152/2006, relativa ad introduzione di nuove attività, integrazione di rifiuti ammissibili al trattamento, modifica delle modalità operative e del layout.

Il Direttore

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Decreto n. 198 del 02.08.2022 e s.m.i di titolarità della Nekta Ambiente S.r.l. per l'installazione di gestione rifiuti ubicata in Comune di Noventa di Piave (VE), via Majorana, 5;

VISTA la comunicazione della Ditta presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 con nota del 25.05.2025 (prot. reg. n. 290961 del 26.05.2026);

VISTA la nota prot. reg. n. 297181 del 28.05.2026 di richiesta di parere, ad ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 09 gennaio 2025, n. 1;

VISTA la nota ARPAV prot. 50617 del 11.06.2026 (prot. reg. n. 330052 del 11.06.2026) di richiesta di integrazioni circa le modalità di utilizzo del nuovo raffinatore ed ulteriori approfondimenti in merito agli aspetti connessi alla captazione delle emissioni;

VISTA la nota prot. reg. n. 344082 del 15.06.2026 con cui si è chiesto alla Ditta di fornire le integrazioni richieste da ARPAV;

VISTA la nota del 08.07.2026 acquisita al prot. reg. n. 410501 del 09.07.2025 con cui la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

PRESO ATTO del parere ARPAV n. 62759/2026 del 21.07.2026 (prot. reg. n. 431159 del 22.07.2026) con cui si ritiene che *"non sussistano elementi tecnici di rilevo"*;

PRESO ATTO che la Città Metropolitana di Venezia non ha trasmesso osservazioni sugli interventi proposti nei termini stabiliti dalla nota prot. reg. n. 297181 del 28.05.2026, e comunque fino ad oggi;

VISTA la nota prot. reg. n. 439738 del 28.07.2026 con cui si è comunicato l'avvio del procedimento per l'aggiornamento dell'AIA ai sensi della L. 241/90, assentendo alla modifica proposta;

RIENUTO che le operazioni di sconfezionamento/riconfezionamento delle singole partite di rifiuti, qualora finalizzate ai trattamenti in impianto si intendono ricomprese nei medesimi trattamenti;

VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 152/2006 per l'importo riportato nelle ricevute acquisite al prot. reg. n. 290961 del 26.05.2026 e n. 454778 del 05.08.2026;

VERIFICATO che ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 454778 del 05.08.2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250724923500 per il rilascio del presente provvedimento;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la l.r. n. 12 del 27/05/2024 recante la "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025 "Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

VISTA la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

PRESO ATTO della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^ Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR. n 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire che, a seguito delle modifiche assentite con nota prot. reg. n. 439738 del 28.07.2026, l'AIA di cui al decreto n. 198/2022 e ss.mm.ii. è aggiornata come segue:

   2.1. l'Allegato A *"CER e operazioni ammesse"*, già sostituito con decreto n. 399 del 17.11.2025, è ulteriormente sostituito con l'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

   2.2. l'Allegato B1 *"Planimetria aree, attività, emissioni in atmosfera"*, già sostituito con decreto n. 399 del 17.11.2026, è ulteriormente sostituito con l'**Allegato B** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

   2.3. dopo il punto 6.4 è inserito il seguente punto 6.4_bis:

   "6.4_bis sconfezionamento/riconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento di singole partite di rifiuti (stesso codice EER, stesse HP se pericolosi, stesso produttore) [R12/D14]; i rifiuti mantengono il codice EER e le eventuali caratteristiche di pericolo di origine";

   2.4. dopo il punto 6.11 è inserito il seguente punto 6.12:

   "6.12 Trattamento di rifiuti non pericolosi per la produzione di un rifiuto combustibile non pericoloso solido [R12], tramite operazioni meccaniche, con eventuale omogeneizzazione e/o impregnazione, da destinare come carburante specifico presso successivi impianti di destino; gli scarti di lavorazione sono gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta e avviati a recupero o smaltimento";

   2.5. il trattamento di cui al nuovo punto 6.12 deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

   a. il trattamento deve essere condotto in conformità a quanto previsto al paragrafo 3.3 del Bref Rifiuti 2018;
   b. sono ammessi al trattamento esclusivamente i rifiuti non pericolosi elencati in Allegato "CER e operazioni ammesse" per la specifica linea di lavorazione, caratterizzati da un Potere Calorifico Inferiore (PCI) minimo pari a 3 MJ/kg, o da caratteristiche idonee a migliorare l'omogeneizzazione e lo stato fisico del rifiuto combustibile prodotto;
   c. la lavorazione comprende una o più fasi di selezione, cernita, triturazione, omogeneizzazione e/o impregnazione, finalizzate all'eliminazione di materiali putrescibili o inerti (quali pietre, vetro, rottami metallici, ecc.) e alla produzione di un combustibile il più possibile omogeneo;
   d. il rifiuto combustibile non pericoloso prodotto presenta le seguenti caratteristiche minime:

      - stato fisico solido o fangoso palabile;
      - PCI $\geq$ 3 MJ/kg;
      - Mercurio $\leq$ 10 mg/kg;
      - Cloro $\leq$ 2%;

   e. al rifiuto combustibile non pericoloso solido prodotto viene attribuito il codice EER 191210 - *rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)*; in caso di ricorso a operazioni di omogeneizzazione e/o impregnazione, debitamente annotate nelle registrazioni di carico/scarico, è ammessa l'attribuzione del codice EER 190210 - *rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 190208 e 190209*;
   f. le operazioni di trattamento per la produzione del rifiuto combustibile non pericoloso solido potranno essere condotte all'interno dei **Settori B, C e D** dell'installazione, già autorizzati allo svolgimento di attività di trattamento rifiuti analoghe."

3. di fare salvo quanto stabilito dal decreto AIA n. 198 del 02.08.2022 e ss.mm.ii. per le parti non modificate dal presente provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 439738 del 28.07.2026;
5. di prevedere che il presente provvedimento sia notificato alla Nekta Ambiente S.r.l. e trasmesso a Comune di Noventa di Piave (VE), Città metropolitana di Venezia, ARPAV;
6. di prescrivere che, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la ditta adegui le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014;

7. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro;
8. di fare salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
9. di incaricare l'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare dell'attuazione del presente provvedimento;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione;
11. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Matteo Lizier

(seguono allegati)

- [1] ALLEGATO A.PDF
- [2] ALLEGATO B.PDF